



Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU



FUTURA
INNOVARE LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italia domani
Piano Nazionale Scuola Digitale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Giuseppe Capograssi, 23 - 00173 ROMA - Tel. 0672633026

Cod. Mecc. RMIC83700E - DISTRETTO 18° - Cod. Fisc. 97198490589

PEO rmic83700e@istruzione.it - PEC rmic83700e@pec.istruzione.it

SITO WEB www.icraffaello.edu.it

Circolare n. 281

Roma, 26 agosto 2026

A tutto il personale scolastico

Al D.S.G.A.

Al sito web/Registro elettronico

OGGETTO: FRUIZIONE DEI BENEFICI ex LEGGE 104/1992

Si informa che il personale scolastico titolare presso l'Istituto Comprensivo Raffaello, che fruisce dei permessi retribuiti per sé stesso o per assistenza a disabili gravi di cui all'oggetto, deve **rinnovare la domanda ogni anno scolastico**.

Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS) e al fine di rendere compatibili le richieste di permessi con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

PRIMA ISTANZA O CONFERMA DELL'ISTANZA DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

La **prima richiesta di riconoscimento dei benefici**, di cui alla Legge 104/1992 e s.m.i., va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo.

Ogni dipendente **già beneficiario** dei suddetti benefici è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a **produrre annualmente autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi** di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/1992 relative al nuovo anno scolastico.

Questa dirigenza, in entrambe le ipotesi di cui sopra e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l'anno scolastico in corso. Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi, salvo urgenze concordate con questa Dirigenza.

DOCUMENTAZIONE per la richiesta di PERMESSI RETRIBUITI MENSILI

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti:

- 1. che l'assistito non è ricoverato a tempo pieno** presso istituti specializzati, cioè "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa" (mentre sono ammesse strutture residenziali sociali come casa-famiglia, case di riposo, comunità-alloggio);
- 2. quali altri familiari/conviventi o parenti/affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità, aventi diritto e beneficiari dei permessi per lo**

stesso assistito, usufruiranno alternativamente dei permessi i sensi del nuovo comma 3 art. 33 della Legge 104/1992, come modificato dal Decreto legislativo n. 105/2022;

3. condizione di convivenza o meno con l'assistito;

2. **Certificazione anagrafica o eventuale autocertificazione** attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito;
3. **Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica** attestante lo stato di "disabilità grave" (art. 3 comma 3 della L. 104/1992) dell'assistito.

Si ricorda che vi è obbligo del lavoratore di comunicare le eventuali variazioni entro i 30 giorni da qualsiasi mutamento avvenuto rispetto alla situazione dichiarata per la fruizione dei permessi (art. 33, c. 7-bis L. 104/1992).

MODALITA' DI FRUIZIONE dei PERMESSI RETRIBUITI MENSILI

Per l'assistenza a disabile grave (art. 33.3) sono previsti **3 giorni di permesso retribuito mensile** (personale docente) oppure (solo per personale ATA, CCNL 2024, art. 68) **18 ore mensili**.

Nel caso si presti assistenza a persona disabile, **residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore**, il lavoratore che usufruisce dei permessi di assistenza deve attestare con **titolo di viaggio o altra documentazione idonea** (p.e. ricevuta pedaggio autostradale o estratto conto Telepass) il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito (art. 6, comma 1, del D. Lgs. 119/2011, come modificato nell'art. 3 bis dell'art. 33 della L. 104/1992; circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012).

Per il diritto individuale del **lavoratore in situazione di disabilità grave** (art. 33.6) è prevista la **fruizione alternativa di 3 giorni di permesso retribuito mensile oppure di 2 ore giornaliere**.

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'ultimo paragrafo del comma 7 della circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010, avente per oggetto "*Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità*", i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a **comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo** (entro il giorno 5 del mese di fruizione) **con riferimento all'arco temporale del mese**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

Si invita, pertanto, il personale interessato a produrre **pianificazioni** mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con **congruo anticipo di almeno 3 giorni**, salvo **dimostate e improcrastinabili situazioni di urgenza del soggetto disabile**. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al Dirigente scolastico, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.

RICHIESTA DEL CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

Per fruire del congedo retribuito biennale (frazionato o completo) come definito dall'articolo 80 della Legge 388/2000, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del D. L.vo n. 151/2001, il lavoratore deve presentare una **specificata domanda**, al Dirigente scolastico che ha il compito di valutarne la correttezza formale e sostanziale (p.e. *in ordine all'ordine non derogabile dei richiedenti*) e di concordare l'articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi entro trenta giorni dalla richiesta.

Si ricorda che:

- ⇒ il congedo non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa del richiedente;
- ⇒ durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Nella domanda va indicato con previsione il periodo di congedo e, in caso di modifica del periodo, si presenta nuova domanda.

DOCUMENTAZIONE per l'istanza di CONGEDO

La documentazione per la richiesta consiste in:

1. **Copia conforme del verbale commissione medica** da cui si evinca riconoscimento handicap grave (art. 3, c. 3 L. 104/1992);
2. **Domanda completa di dati anagrafici** del richiedente e del soggetto portatore di handicap grave, del periodo di congedo ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 151/2001;
3. **Dichiarazione sostitutiva** (ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000), corredata di copia fotostatica del documento di identità del richiedente, che attesti:
 - gradi di parentela con soggetto portatore di handicap, specificando, in caso di scorrimento dell'ordine di priorità, le condizioni di legittimazione (figura mancante, deceduta, affetta da patologia invalidanti¹);
 - convivenza con soggetto portatore di handicap;
 - che il soggetto portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, salvo casi in cui i sanitari richiedano presenza del soggetto che presta assistenza²;
 - che durante il periodo di assistenza per il figlio, l'altro genitore non fruisca di medesimo congedo o permessi orari/giornalieri ex art. 33, c. 2-3 L. 104/1992;
 - che il congedo già fruito non abbia superato la durata complessiva di 2 anni nell'arco della vita lavorativa del richiedente.

Alla luce di quanto illustrato, si invitano i lavoratori a considerare che l'assenza deve essere in relazione diretta con l'esigenza cui il diritto dà soddisfacimento nell'interesse dell'assistito e a tutela, altresì, del vincolo fiduciario del rapporto di lavoro (sentenza della Corte di Cassazione n. 21529 del 20/8/2019).

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Biondi

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*



Il 26/08/2026 alle 11:35:19,
Elena Biondi ha confermato
la volontà di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

¹ Per **patologie invalidanti** si fa riferimento all'art. 2 comma 1 lettera d) del Decreto Interministeriale Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 53/2000, concernente congedi per eventi e cause particolari). Per **mancanza** si intende non solo l'assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche situazioni giuridiche ad esse assimilabili (divorzio, separazione legale, abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità).

² Ai sensi delle circolari INPS e Funzione pubblica per **ricovero a tempo pieno** si intende quello per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa, salvo deroghe consistenti in documentazione sanitaria della struttura che attesti il bisogno di assistenza oppure ricovero di disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare INPS n° 155 del 3 dicembre 2010).